

Dall'altalena dei dazi alla minaccia in copia conoscenza: l'Unione europea nel crocevia del nuovo (dis)ordine commerciale globale

Marco Buccarella*

SOMMARIO: 1. Epistole come leva negoziale – 2. Alle origini del nuovo (dis)ordine commerciale globale. – 3. Lettera sui dazi e altri atti mancati. – 4. Il punto (provvisorio) della situazione.

1. Epistole come leva negoziale

Nel numero inaugurale di questa Rivista abbiamo avuto l'opportunità di inquadrare giuridicamente e criticamente l'aumento dei dazi¹ preannunciato, applicato e successivamente sospeso da Donald J. Trump², in aperta violazione delle regole del commercio multilaterale sancite nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)³. Quell'analisi critica ha

* Assegnista di ricerca in diritto dell'Unione europea e diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II – marco.buccarella@unina.it.

¹ Sebbene da un punto di vista tecnico la nozione di “dazio” vada propriamente distinta da quella di “tariffa” (corrispondente all'elenco delle merci recante l'indicazione del dazio applicato per ciascuna di esse), utilizzeremo di seguito i due termini in modo interscambiabile, come del resto avviene nel linguaggio economico.

² Cfr. M. BUCCARELLA, *L'altalena dei dazi di Trump e il preludio di una nuova epoca (instabile) del commercio internazionale. Quale ruolo per l'Unione europea?*, in questa Rivista, n. 1, 2025, pp. 7-28.

³ L'OMC, di cui sono membri gli Stati Uniti e l'Unione europea, rappresenta il più importante foro negoziale per le relazioni commerciali multilaterali; tale organismo sovranazionale ha garantito la stabilità dell'intero sistema degli scambi internazionali per oltre un ventennio. L'istituzione dell'OMC, risalente al 1° gennaio 1995, rappresenta il punto di approdo degli sviluppi normativi e istituzionali prodottisi in seno all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (*General Agreement on Tariffs and Trade*, GATT) del 1947. Si tratta di un accordo che rispecchia la scelta operata dagli Stati, alla fine della Seconda guerra mondiale, di riorganizzare l'economia globale in un quadro normativo ispirato alla cooperazione multilaterale, ai principi economici neoliberali e all'apertura dei mercati internazionali.

visto la luce proprio nei giorni in cui si apriva una nuova, instabile fase del commercio internazionale, poi culminata nella decisione degli USA di sospendere temporaneamente l’aumento dei dazi nei confronti di tutti i Paesi – ad eccezione della Cina – fino al 9 luglio 2025. Tale sospensione aveva inaugurato una diversa fase di tregua commerciale, cui anche l’Unione europea ha aderito differendo, dapprima al 14 luglio 2025 (con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/786) e poi al 6 agosto 2025 (con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1446), l’applicazione delle contromisure precedentemente adottate con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/778. Quest’ultimo strumento, che modifica il [regolamento di esecuzione \(UE\) 2018/886](#), ha infatti introdotto dazi doganali supplementari nei confronti di determinati prodotti *made in USA*, in risposta a quella che la Commissione europea ha espressamente qualificato come «un’inadempienza degli obblighi degli Stati Uniti derivanti dall’accordo che istituisce l’OMC mediante l’imposizione di restrizioni alle importazioni al fine di proteggere l’industria nazionale dalla concorrenza delle importazioni e garantirne la prosperità commerciale»⁴.

La fase di raffreddamento delle tensioni commerciali, segnata dalle reciproche sospensioni degli incrementi tariffari, è stata però bruscamente interrotta dalla [lettera inviata l’11 luglio 2025 dal Presidente Donald J. Trump alla Presidente della Commissione europea](#), Ursula von der Leyen, e ad altri ventitré Paesi⁵. Dopo aver già fatto ricorso in passato a strumenti fortemente simbolici e ad alto rendimento mediatico – come l’ormai celebre tabellone che indicava le aliquote tariffarie per ciascun Paese – Trump ha scelto questa volta la via epistolare, elevandola a nuovo teatro di pressione politica e mediatica. Del resto, già anticamente, con Cicerone, le epistole avevano assunto una valenza non solo privata, ma anche e soprattutto pubblica: venivano quindi predisposte come se fossero esclusivamente private, ma con la speranza – o la consapevolezza – che sarebbero state lette, forse pubblicate. Ma se in Cicerone l’epistola resta un esercizio retorico raffinato, in cui il tono familiare convive con una notevole costruzione stilistica, in Trump l’effetto è quello – soltanto – dell’immediatezza mediatica: più *performance* che riflessione, più prevaricazione che diplomazia.

Sull’evoluzione del sistema multilaterale commerciale e sul diritto OMC, v., ampiamente, P. PICONE, A. LIGUSTRO, *Diritto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio*, Padova, 2002.

⁴ Considerando 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/778.

⁵ Tra i destinatari delle nuove missive di Trump rientrano anche altri Paesi che sono attori principali dell’economia globale, tra cui Giappone, Corea del Sud, Canada, Messico e Indonesia.

Attraverso le tanto discusse missive, inizialmente condivise dal Presidente statunitense sul suo social network [Truth Social](#)⁶ e poi riprese dalle principali testate internazionali, Trump ha riaffermato la pretesa supremazia commerciale degli Stati Uniti nei confronti dell'Unione europea e del resto del mondo. Nella lettera indirizzata alla Presidente von der Leyen, Trump adotta un tono che combina tratti marcatamente paternalistici con accenti di natura implicitamente coercitiva. Da un lato, si propone come un interlocutore benevolo, offrendo all'Unione europea condizioni apparentemente favorevoli (ma comunque contrastanti con le regole del commercio internazionale); dall'altro, preannuncia l'imposizione, a partire dal 1° agosto 2025, di un'aliquota del 30% su tutti i prodotti europei. Secondo quanto prospettato, i preannunciati aumenti potrebbero essere evitati solo se Bruxelles acconsentisse ad aprire completamente il proprio mercato alle esportazioni USA, eliminando ogni tipo di ostacolo al commercio. La strategia comunicativa adottata e il contenuto stesso della missiva evidenziano una logica marcatamente manipolatoria. Non a caso, lo stesso Trump conclude il messaggio con una minaccia esplicita di instabilità strutturale, collegando direttamente le tariffe all'andamento delle relazioni bilaterali: «These tariffs may be modified, upward or downward, depending on our relationship with your country». Un'impostazione che, al di là del suo significato retorico, sembra sancire il superamento della fase altalenante per aprire la strada a una dinamica di instabilità ancora più marcata: le montagne russe tariffarie.

2. *Alle origini del nuovo (dis)ordine commerciale globale*

Prima di soffermarci sul contenuto della lettera indirizzata a Bruxelles, conviene ripercorrere brevemente i principali eventi che stanno delineando il nuovo (dis)ordine commerciale globale voluto da Trump, segnato da una progressiva rottura con le regole del sistema multilaterale⁷.

Con un primo provvedimento adottato il [2 aprile 2025](#), il Presidente Trump ha concretizzato le minacce tariffarie reiterate nei mesi precedenti, decretando l'entrata in vigore di nuove «Reciprocal Tariffs» nei confronti di numerosi Paesi, tra cui l'Unione europea con i suoi Stati membri. Questo

⁶ *Truth Social* è stato lanciato da *Trump Media & Technology Group* (TMTG) nel febbraio 2022, al dichiarato obiettivo di creare uno spazio ove potersi esprimere liberamente senza il pericolo di censure.

⁷ Per un'analisi del quadro giuridico multilaterale cui riferirsi per valutare la (il)legittimità della politica commerciale di Trump 2.0, sia consentito rinviare a M. BUCCARELLA, *op. cit.*, pp. 11-22.

provvedimento, accompagnato dall’iconico tabellone che Trump ha esibito in mondovisione, ha segnato un aumento generalizzato dei dazi statunitensi. All’origine degli incrementi tariffari vi sarebbero le indagini commissionate dal Governo USA il 20 gennaio 2025 e il 13 febbraio 2025, attraverso due atti presidenziali rispettivamente denominati «America First Trade Policy Presidential Memorandum» e «Reciprocal Trade and Tariffs». Come si evince dall’ordine esecutivo sottoscritto dal Presidente degli Stati Uniti, i risultati di tali indagini avrebbero confermato un *deficit* commerciale in danno degli USA⁸, asseritamene dovuto «in substantial part by a lack of reciprocity in our bilateral trade relationships»⁹.

Il provvedimento presidenziale che ha decretato l’aumento generalizzato dei dazi USA è stato rettificato, in parte, dall’[ordine esecutivo dell’8 aprile](#), che ha elevato l’aliquota applicata alle importazioni dalla Cina al 50%. Un’ulteriore modifica è stata poi formalizzata con il [provvedimento del 9 aprile](#), con cui gli Stati Uniti hanno disposto, da un lato, l’ennesimo inasprimento dei dazi verso la Cina e, dall’altro, la sospensione per novanta giorni degli aumenti tariffari applicati all’Unione europea e agli altri partner commerciali¹⁰, cui è stata riservata un’aliquota tariffaria *ad valorem*¹¹ del 10%. Questa moratoria, motivata dalla volontà di avviare i negoziati richiesti da oltre settantacinque Paesi, ha tuttavia confermato l’effettiva direttrice della strategia statunitense: utilizzare i dazi come strumento di pressione per favorire trattative bilaterali, in cui gli Stati Uniti possano far valere appieno il peso negoziale di una grande potenza commerciale¹².

⁸ L’espressione *deficit* commerciale («U.S. goods trade deficit») impiegata dal Presidente Trump indicherebbe la differenza tra il valore delle importazioni dei beni statunitensi nei Paesi esteri e il valore delle esportazioni di detti Paesi verso gli USA.

⁹ Ordine esecutivo n. 14257 del 2 aprile 2025, *cit.*, p. 15041.

¹⁰ La misura della sospensione degli aumenti tariffari introdotti il 2 aprile 2025 e della contestuale applicazione di un’aliquota del 10% ha interessato l’Unione europea e tutti i Paesi «trading partners», come elencati nell’Allegato I all’ordine esecutivo n. 14257/2025.

¹¹ La qualifica *ad valorem* identifica la c.d. modalità di percezione dei dazi doganali, ovvero il criterio impiegato per la loro quantificazione. I dazi *ad valorem* sono calcolati in proporzione al valore delle merci importate o esportate stabilite dalle autorità doganali di ciascun Paese. Essi si distinguono dai dazi c.d. specifici, che prevedono invece un’aliquota di prelievo fissa per unità fisica o per unità di peso del prodotto. Gli Stati possono peraltro ricorrere ai dazi c.d. misti, combinando un prezzo fisso rispetto alla quantità delle merci ad un prelievo commisurato al loro valore.

¹² Si consideri che il Presidente Trump, già all’indomani della sua prima elezione alla Casa Bianca, aveva manifestato una certa insofferenza per ogni forma di cooperazione multilaterale, preannunciando interventi protezionistici volti a tutelare gli interessi economici delle aziende statunitensi e a incentivare trattative bilaterali. In proposito, cfr. A. LIGUSTRO, *La politica commerciale del Presidente Trump: bilancio dei primi cento giorni*, in *DPCE online*, n. 2, 2017, pp. 163-173.

Dopo le prime e diversificate reazioni agli incrementi tariffari voluti da Trump, si è aperta una fase di dialogo tra gli Stati Uniti e diversi partner commerciali, tra cui l'Unione europea. Tuttavia, i negoziati hanno sortito esiti diversi: se il confronto con la Cina – nonostante le iniziali, drastiche contromisure di Pechino – ha portato a un [relativo riavvicinamento](#), le relazioni con l'Unione europea si sono progressivamente irrigidite, come confermato dalla lettera indirizzata alla Presidente von der Leyen dal Presidente USA. A quest'ultimo la Presidente della Commissione ha replicato con un [comunicato stampa](#), che sembra riproporre l'impostazione bifasica già delineata – prima delle sospensioni tariffarie “incrociate” – dal sottosegretario per lo Sviluppo economico della Polonia (Presidenza di turno del Consiglio UE) e dal Commissario per il commercio e la sicurezza economica, [in occasione del Consiglio Affari esteri del 7 aprile 2025](#). Nel comunicato, datato 12 luglio 2025, la Presidente von der Leyen ha innanzitutto denunciato l'impatto negativo che l'introduzione di dazi al 30% avrebbe sulle catene di approvvigionamento transatlantiche e, più in generale, su imprese e cittadini «on both sides of the Atlantic». Ha quindi ribadito l'impegno dell'Unione a raggiungere, entro il 1° agosto 2025, una soluzione negoziata nel rispetto dei «principles of rules-based international trade». Allo stesso tempo, la Presidente della Commissione si è riservata, in caso di fallimento dei negoziati, di adottare tutte le contromisure necessarie a tutela degli interessi europei.

Occorre poi precisare che, sebbene le tensioni si siano chiaramente acuite sul piano delle relazioni internazionali, i rispettivi provvedimenti di sospensione dei nuovi dazi – tanto da parte statunitense quanto da parte europea – restano formalmente in vigore. A conferma della probabile intenzione di Trump di alimentare un clima di pressione utile a condurre negoziati più favorevoli agli interessi statunitensi, si segnala che, già prima della condivisione delle lettere sul proprio *social network*, il Presidente aveva disposto, con l'[Executive Order 14316 del 7 luglio 2025](#), la proroga della moratoria tariffaria «until 12:01 a.m. eastern daylight time on August 1, 2025»¹³. In tal modo è stato lasciato formalmente aperto uno spazio di tregua, evidentemente funzionale a una accelerazione delle trattative. Si tratta di un intervallo interlocutorio che l'Unione europea ha inteso sfruttare, disponendo, con l'approvazione del [regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/1446](#) del 14 luglio 2025, lo slittamento delle contromisure introdotte con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/778 al 6 agosto 2025.

¹³ Cfr. Sezione 2. – *Tariff Modifications* dell'*Executive Order* 14316 del 7 luglio 2025.

3. Lettera sui dazi e altri atti mancati

La lettera inviata da Trump alla Presidente della Commissione europea conferma l’orientamento della Casa Bianca verso un approccio unilateralista e comunque strumentale alle regole internazionali. Al di là del tono formalmente istituzionale, il contenuto della missiva tradisce un’impostazione negoziale improntata a logiche di pressione e a una marcata elusione delle sedi multilaterali di confronto, che si traduce in una violazione delle regole fondamentali del sistema OMC¹⁴.

L’ennesimo incremento tariffario del 30% non è stato presentato da Trump come una mera ipotesi o intenzione negoziale, bensì come una misura già formalmente predisposta, la cui effettiva entrata in vigore risulterebbe subordinata unicamente all’adozione, da parte dell’Unione europea, di impegni concreti materia di apertura dei propri mercati. La pressione esercitata tramite la minaccia tariffaria – che costituisce il fulcro dell’iniziativa statunitense – si pone in evidente contrasto con le regole dell’OMC, secondo cui ogni revisione dei livelli tariffari deve avvenire esclusivamente nell’ambito dei negoziati multilaterali¹⁵. Come già evidenziato nel numero inaugurale della

¹⁴ Il sistema di principi e obblighi pattizi di matrice OMC non prevede un divieto generalizzato di imporre tariffe doganali e, anzi, accoglie il principio della c.d. protezione doganale esclusiva. Ciò significa che i dazi rappresentano l’unico strumento ammesso di protezione dei mercati nazionali nei confronti della concorrenza estera, mentre le misure protezionistiche di carattere non tariffario – tra cui le interdizioni delle importazioni – sono in generale vietate. Tuttavia, una volta che uno Stato ha assunto impegni tariffari vincolanti in sede multilaterale – formalizzati attraverso le c.d. liste di concessioni – non gli è consentito modificarli unilateralmente, in quanto tali concessioni costituiscono obblighi giuridici consolidati nei confronti di tutti i membri dell’OMC.

¹⁵ Nel sistema multilaterale commerciale, la regolamentazione tariffaria si fonda su un complesso meccanismo orientato alla progressiva liberalizzazione degli scambi. I Paesi aderenti all’OMC, tra cui gli Stati Uniti e l’Unione europea, si sono impegnati a ridurre gradualmente i propri dazi doganali attraverso cicli negoziali multilaterali (c.d. *rounds* tariffari), al termine dei quali ciascuno Stato ha formalizzato le concessioni accordate in apposite liste numerate (*schedules of concessions*) che costituiscono parte integrante del *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994 (GATT 1994). Tali concessioni, vincolate secondo la regola del c.d. consolidamento tariffario, non possono essere modificate unilateralmente in senso peggiorativo: un’eventuale rettifica è infatti ammessa solo a seguito dell’attivazione di una procedura negoziale multilaterale. In via eccezionale, l’art. XXVIII del GATT 1994 consente la revisione o revoca di concessioni precedentemente accordate, purché ricorrano “circostanze speciali” (come, ad esempio, la formazione di un’unione doganale o di una zona di libero scambio). Anche in tali casi, la modifica è però subordinata a un negoziato bilaterale con ogni Stato che abbia beneficiato della concessione originaria, allo scopo di ottenere un accordo compensativo che ripristini un livello complessivo di liberalizzazione commerciale equivalente a quello precedente. Solo in caso di esito negativo di tali trattative, lo Stato proponente può

Rivista¹⁶, le norme OMC – discendenti in particolare dal *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994 – vietano agli Stati contraenti di modificare unilateralmente l'aliquota dei dazi rispetto alle tariffe che si sono impegnati ad accordare in sede multilaterale. Anche una pretesa di revisione fondata su esigenze economiche interne, per quanto astrattamente giustificata sulla base di sopravvenuti interessi nazionali, non può prescindere dal rispetto delle procedure previste dalle regole multilaterali commerciali e della sottesa buona fede negoziale. Si tratta di un meccanismo imprescindibile per assicurare la stabilità del sistema multilaterale degli scambi, concepito dagli Stati stessi proprio al fine di prevenire il riemergere di dinamiche protezionistiche potenzialmente idonee a innescare pericolose spirali conflittuali.

La lettera presidenziale ripropone poi la critica – già espressa nei precedenti ordini esecutivi – al *deficit* commerciale che gli Stati Uniti avrebbero accumulato nei confronti dell'Unione europea, a riprova di presunte pratiche commerciali sleali e di un regime di concessioni “non reciproche”. Questa lettura riflette una concezione meramente contabile e autoreferenziale degli scambi internazionali, che ignora le dinamiche complesse del mercato globale e l'importanza dei rapporti commerciali e di investimenti di lunga data (le c.d. catene del valore). Si tratta, peraltro, di una visione che non trova alcun fondamento giuridico nel sistema OMC, dove l'equilibrio dei vantaggi tra gli Stati non coincide necessariamente con un'effettiva parità nei risultati economici ottenuti dalle parti. Il principio della reciprocità spesso invocato da Trump deve, infatti, essere inteso in termini di pari opportunità commerciali piuttosto che di parità nei volumi di scambio¹⁷. È dunque possibile (e alquanto fisiologico) che, a seguito della riduzione concordata dei dazi in sede multilaterale, uno Stato possa non conseguire i benefici attesi in termini di esportazioni, pur registrando un aumento delle importazioni da parte di un alleato commerciale. Tale asimmetria è coerente con l'approccio neoliberale sotteso all'OMC, che mira alla progressiva liberalizzazione degli scambi attraverso la riduzione lineare delle tariffe, ma non impone una loro armonizzazione assoluta tra gli Stati contraenti. Da ciò discende la legittima – seppur astrattamente discutibile – coesistenza di diversi livelli di protezione doganale, a seconda delle specificità nazionali¹⁸.

applicare le modifiche tariffarie annunciate, nel rispetto delle regole procedurali previste dal diritto OMC.

¹⁶ Cfr. M. BUCCARELLA, *op. cit.*, pp. 14-18.

¹⁷ Sulla portata del principio di reciprocità nel sistema OMC, v. P. PICONE, A. LIGUSTRO, *op. cit.*, pp. 94-125.

¹⁸ Storicamente, tuttavia, gli Stati Uniti hanno mostrato insofferenza verso tale impostazione, promuovendo pratiche commerciali di natura unilaterale volte a riequilibrare, secondo una

Di particolare rilievo è il passaggio della lettera in cui Trump sembra sollecitare, sia pure in forma implicita, l’Unione e le imprese europee a trasferire la produzione negli Stati Uniti, prospettando che tale scelta consentirebbe di evitare l’imposizione delle nuove tariffe e di beneficiare di un trattamento più favorevole. Una simile affermazione tradisce una concezione profondamente distorsiva delle regole della concorrenza internazionale e denuncia un impiego strumentale delle misure tariffarie quale leva per attrarre investimenti. Si tratta di un approccio che è difficilmente conciliabile con uno dei corollari del principio fondamentale di non discriminazione sancito dal diritto OMC¹⁹: la clausola del trattamento nazionale (*National Treatment*, NT)²⁰. In forza di tale clausola, infatti, i Paesi membri dell’OMC – e dunque anche gli Stati Uniti – sono tenuti ad assicurare ai prodotti di importazione un trattamento non meno favorevole rispetto a quello riservato ai beni di produzione interna, a tutela di un’equità concorrenziale sostanziale nei mercati nazionali.

Infine, il riferimento alla “sicurezza nazionale” quale base giuridica per l’adozione delle misure tariffarie appare funzionale a eludere, ancora una volta, la disciplina del commercio multilaterale, attraverso il ricorso a un’eccezione generale²¹ – quella prevista all’art. XXI del GATT 1994 – che consente, in linea teorica, deroghe agli obblighi OMC. Un’impostazione simile era stata infatti già adottata, *mutatis mutandis*, dalla prima Presidenza Trump nel 2018, in occasione dell’introduzione dei dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio²², misure successivamente giudicate non compatibili con il diritto

propria concezione di equità, l’accesso ai mercati esteri. Queste politiche, espressione di una forma di c.d. reciprocità aggressiva, sono sfociate già in passato in sanzioni economiche o aumenti tariffari unilaterali, in evidente contrasto con i principi e le procedure del sistema multilaterale dell’OMC.

¹⁹ Per un approfondimento sul principio di non discriminazione e sui due suoi corollari, v. P. PICONE, A. LIGUSTRO, *op. cit.*, pp. 94-101.

²⁰ Cfr. accordo istitutivo dell’OMC e art. III del GATT 1994.

²¹ Gli Stati membri possono astrattamente stabilire tariffe superiori a quelle indicate nelle liste di concessioni anche in applicazione delle c.d. clausole di salvaguardia, consistenti in norme derogatorie di una o più disposizioni del GATT 1994. In particolare, il sistema OMC contempla eccezioni di carattere “particolare” e “generale”, che, in presenza di determinate condizioni, escludono l’operare, rispettivamente, di una o più disposizioni specifiche del GATT o di tutte le sue norme. L’assunta esigenza di “sicurezza nazionale” invocata dagli USA nella lettera indirizzata all’Unione europea rientra nella categoria delle eccezioni di portata generale e, segnatamente, nell’art. XXI GATT 1994. Sulla disciplina delle clausole di deroga e salvaguardia nel sistema OMC, v. P. PICONE, A. LIGUSTRO, *op. cit.*, pp. 293-361.

²² Cfr. G. ADINOLFI, *Le misure USA per la protezione dei mercati nazionali dell’acciaio e dell’alluminio: un nuovo capitolo della crisi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio?*, in *SIDIBlog*, 13 aprile 2018; A. LIGUSTRO, *La politica commerciale del Presidente Trump: bilancio dei primi cento giorni*, in *DPCE online*, n. 2, 2017, pp. 163-173.

OMC²³. Non si tratta, pertanto, di un precedente isolato: già in passato gli Stati Uniti hanno piegato le regole del commercio multilaterale a logiche esclusivamente protezionistiche, ricorrendo a un’interpretazione strumentale delle eccezioni previste dal sistema OMC.

4. *Il punto (provvisorio) della situazione*

La lettera di Trump sui dazi si può definire una *lettera-personaggio*: ha la forma di un messaggio tra persone, ma è orchestrata come strumento diplomatico e mediatico, con fini negoziali e politici. Il Presidente USA impiega un registro da “chiacchierata” aggressiva, consapevole che le sue parole verranno lette e rilette in tutto il mondo. Anzi, ne dirige consapevolmente la diffusione, pubblicando la lettera sui suoi profili social e snaturandone egli stesso l’originaria riservatezza. L’obiettivo reale di Trump è trasformare un atto diplomatico potenzialmente privato in una *performance* pubblica, calibrata per il consumo mediatico: il destinatario non è solo la Presidente von der Leyen, ma l’opinione pubblica europea e internazionale.

Del resto, l’atteggiamento di distacco critico degli Stati Uniti nei confronti dell’ordine multilaterale risulta coerente con l’impronta che, in una prospettiva più ampia, continua a contraddistinguere il «ciclone Trump»²⁴, tornato con forza – in questo secondo mandato – a incidere sul complesso scenario della politica estera statunitense. Dalle tensioni con *partner* storici e alleati strategici, come l’Unione europea, ai rapporti difficili con potenze rivali quali Cina, Russia e Iran, fino alle prese di posizione nei principali conflitti internazionali, le scelte dell’attuale amministrazione si riflettono in modo trasversale e potenzialmente destabilizzante sull’intero equilibrio delle relazioni politiche, economiche e strategiche a livello globale.

In un contesto internazionale sempre più segnato da incertezze strategiche e crescenti tensioni commerciali (e non solo), la reazione di Bruxelles alle recenti minacce tariffarie *made in USA* assume un’importanza cruciale, non solo per la tenuta dell’economia europea, ma anche – e soprattutto – per la credibilità del diritto internazionale del commercio e dell’intero sistema

²³ In proposito, cfr. A. LIGUSTRO, M. BUCCARELLA, *L’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) condanna i dazi di Trump su acciaio e alluminio, ma Biden condanna l’OMC*, in *DPCE online*, n. 1, 2023, pp. 1529-1544.

²⁴ L’espressione «ciclone Trump» è mutata da G. SACERDOTI, *Il sistema multilaterale degli scambi e l’Organizzazione Mondiale del Commercio. Il WTO alla sfida di Trump*, in *DPCE online*, n. 2, 2025, pp. 969-975, cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento sui rivolgimenti che le politiche di Trump stanno provocando nell’assetto delle relazioni economiche e commerciali.

multilaterale. La prospettiva annunciata dal Presidente Trump di imporre dazi fino al 30% su un’ampia gamma di beni europei – una minaccia che, se attuata, colpirebbe una quota rilevante dell’*export* dell’Unione verso gli Stati Uniti – impone una riflessione profonda sul ruolo che l’Unione è chiamata a svolgere, tanto come soggetto direttamente interessato, quanto come attore responsabile nella Comunità internazionale.

La reazione finora mostrata da Bruxelles si è mossa su un crinale sottile e complesso, che cerca di bilanciare la volontà di evitare una guerra commerciale con la necessità di tutelare i propri interessi economici. Da un lato, infatti, la Commissione ha predisposto un articolato pacchetto di contromisure tariffarie, pari a oltre 21 miliardi di euro, tenuto in sospenso fino al 6 agosto nell’auspicio che l’interlocuzione con gli USA conduca alla *de-escalation* delle tensioni. Dall’altro, ha già messo a punto una seconda, più ampia, lista di contromisure del valore di 72 miliardi di euro, che potrebbe essere attivata in caso di fallimento del dialogo, con dazi che andrebbero a colpire prodotti simbolicamente e strategicamente sensibili per l’economia statunitense, dai beni agricoli ai componenti industriali degli aeromobili. Tuttavia, la portata delle minacce statunitensi e il modo in cui sono state formulate mostrano chiaramente che la questione va ben oltre la semplice problematica tariffaria. Essa investe, in realtà, il nucleo stesso del sistema di regole multilaterali che governa gli scambi internazionali di merci dal secondo dopoguerra. In questo contesto, l’Unione europea non può limitarsi a una reazione meramente difensiva: è chiamata, piuttosto, ad assumere un ruolo di garante e promotore dell’ordine giuridico internazionale, riaffermando con forza i principi fondamentali del diritto dell’OMC e denunciando ogni iniziativa che, come quella americana, mira a sovvertire l’architettura giuridica multilaterale in favore di un approccio unilaterale. Al contempo, un’eventuale azione coordinata con altri attori penalizzati dalla strategia tariffaria statunitense – come Canada e Giappone – si configura come un’opzione strategica rilevante. Di fronte al rischio di una frammentazione del sistema commerciale globale e al pericolo di nuove montagne russe tariffarie, l’Unione dovrebbe farsi promotrice di un fronte comune con gli altri attori economici penalizzati dall’unilateralismo statunitense, al fine di rafforzarne il peso negoziale nei rapporti con gli Stati Uniti. Solo così sarà possibile esercitare una reale pressione politica e negoziale, evitando di cadere nella trappola dell’isolamento o della frammentazione, che rappresenterebbe il vero successo della strategia americana. L’avanzamento delle trattative tra Stati Uniti e Cina dimostra infatti come Trump tenda a sfruttare ogni segnale di debolezza e, al contrario, reagisca

– se non con un atteggiamento cooperativo – almeno con cautela quando percepisce una risposta decisa e compatta.

In definitiva, la sfida derivante dalle nuove dinamiche transatlantiche sembra richiedere un rilancio politico del progetto europeo sul piano esterno, nella consapevolezza che l'Unione ha nel proprio DNA la vocazione e gli strumenti necessari per promuovere la liberalizzazione degli scambi e opporsi efficacemente alle crescenti tendenze protezionistiche. È dunque auspicabile che Bruxelles continui a difendere con fermezza i propri interessi economici, assumendo al contempo un ruolo centrale nel garantire il rispetto delle regole multilaterali e nel promuovere un ordine commerciale fondato sulla cooperazione e sulla parità di trattamento. La propensione strutturale dell'Unione per la cooperazione economica internazionale – inscritta nel suo patrimonio genetico fin dalle origini e sviluppata attraverso decenni di impegno multilaterale – rappresenta oggi una risorsa decisiva. In tale ottica, non sorprende, dunque, che la Commissione – nell'attivare le contromisure previste dal [regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/778](#) – abbia seguito scrupolosamente le procedure stabilite dal diritto OMC. In particolare, l'Unione ha dapprima richiesto l'avvio di consultazioni con gli USA e, a seguito del loro fallimento, ha notificato all'OMC l'intenzione di sospendere l'applicazione – nei rapporti commerciali con gli Stati Uniti – di taluni obblighi derivanti dal GATT 1994, con specifico riferimento alle concessioni tariffarie e al principio di non discriminazione. Si tratta di una scelta ponderata, che sembra esprimere – almeno nelle intenzioni – la volontà dell'Unione di reagire con determinazione ma nel rispetto delle regole multilaterali, contribuendo così a rafforzarne la credibilità.

Tutte le considerazioni sin qui formulate delineano uno scenario ancora aperto e in divenire. L'attuale condizione di incertezza potrebbe risolversi con il sopraggiungere della scadenza del 1° agosto 2025, termine entro il quale le sospensioni tariffarie statunitensi dovranno essere prorogate, riviste o rimosse. Soltanto allora sarà possibile valutare se il confronto transatlantico evolverà verso un auspicabile e rinnovato equilibrio o se, invece, le tensioni commerciali si trasformeranno in uno scontro commerciale di lungo termine. In ogni caso, l'Unione europea non può che adottare un approccio flessibile, capace di coniugare fermezza e senso di responsabilità in un contesto geopolitico sempre più instabile. Il dialogo resta ovviamente la via preferibile, pur consapevoli che nessuna soluzione può essere esclusa *a priori*. La vicenda resta, per ora, sospesa...

ABSTRACT (ita)

L’11 luglio 2025 il Presidente degli Stati Uniti d’America ha inviato una lettera alla Presidente della Commissione europea, preannunciando l’introduzione di dazi del 30% sui prodotti europei a partire dal 1° agosto 2025. Muovendo da questo episodio, il presente contributo ripercorre gli eventi che hanno condotto alle attuali tensioni commerciali, individuando nell’approccio unilaterale dell’amministrazione statunitense il principale fattore di instabilità del sistema degli scambi internazionali di merci. Nelle pagine che seguono si analizza poi la peculiare posizione di Bruxelles: da un lato, soggetto danneggiato dalle politiche aggressive dell’amministrazione USA; dall’altro, potenziale garante dell’ordine giuridico commerciale multilaterale. L’intento del contributo è, dunque, dimostrare come l’Unione europea debba affrontare l’attuale situazione di instabilità con un approccio che coniughi fermezza e responsabilità, senza arrendersi alle prevaricazioni di Trump e anzi attivandosi per costruire alleanze internazionali capaci di contrastare l’unilateralismo made in USA.

ABSTRACT (eng)

On July 11, 2025, the President of the United States sent a letter to the President of the European Commission, announcing the imposition of a 30% tariff on European products, effective August 1, 2025. Using this episode as a starting point, this paper retraces the developments that have led to the current trade tensions, highlighting the United States’ unilateral approach as a key driver of instability in the international trade system. The analysis then turns to the European Union’s complex role: both as a party adversely affected by the U.S. administration’s aggressive policies and as a potential guardian of a cooperative, rules-based international legal order. This contribution ultimately argues that the European Union should confront the present climate of instability with a strategy rooted in both firmness and responsibility, resisting Trump’s abuses while actively pursuing international alliances capable of counterbalancing U.S.-driven unilateralism.